

**Regolamento per il funzionamento del Consiglio dei cittadini per la salute
di cui all'articolo 16 bis, comma 8 della l.r. 40/2005**

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio dei cittadini per la salute in attuazione dell'articolo 16 bis, comma 8 della legge regionale 40/2005.
2. Il criterio ispiratore del presente regolamento è costituito dalla necessità di affermare una cultura diffusa che consenta una autentica collaborazione dei cittadini ai processi di disegno e sviluppo dei servizi sanitari mediante il loro contributo al processo decisionale ed al monitoraggio dell'equità di accesso e della qualità e sicurezza delle risposte.

Art. 2

Costituzione e composizione

1. E' istituito presso la Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale il Consiglio dei cittadini per la salute, con funzioni consultive e propositive nelle materie attinenti alla tutela del diritto alla salute, dell'equità di accesso e della qualità e sicurezza dei servizi sanitari e socio-sanitari.
2. Il Consiglio dei cittadini, presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di diritto alla salute, è composto da ventitré membri di cui:
 - a) tre designati fra i propri componenti da ciascun comitato aziendale di partecipazione delle aziende unità sanitarie locali di cui all'articolo 16 ter della lr 40/2005;
 - b) uno designato fra i propri componenti da ciascun comitato aziendale di partecipazione delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale di cui all'art. 16 ter della lr 40/2005;
 - c) tre designati dal Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 2 della legge regionale del 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti), nell'ambito delle proprie associazioni rappresentative dell'utenza, competenti in materia sanitaria e socio-sanitaria, operanti in tutte e tre le aree vaste della Toscana;
 - e) cinque designati congiuntamente al loro interno dagli organismi di partecipazione istituiti presso la Direzione competente in materia di diritto alla salute per affrontare specifiche tematiche sanitarie e socio-sanitarie, di cui:
 - 2 designati dal Gruppo accademia del cittadino della Regione Toscana di cui alla Dgr 46/2012;
 - 1 designato dal Forum delle malattie rare di cui alla Dgr 796/2001;
 - 1 designato dalla Consulta regionale della salute mentale di cui alla Dgr.1016/2007;
 - 1 designato dalla Consulta regionale per le disabilità di cui alla LR 60/2017.
3. Per ciascun componente viene individuato un sostituto.
4. Il Consiglio dei cittadini è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.
5. Il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina del Consiglio dei cittadini non appena sia possibile nominare la maggioranza dei componenti.

Art. 3

Funzioni

1. Il Consiglio dei cittadini per la salute svolge, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della l.r. 40/2005, le seguenti funzioni:
 - a) contribuisce alla predisposizione degli atti di programmazione di ambito regionale o di area

vasta, in coerenza ai principi di equità, umanizzazione e appropriatezza;

b) fornisce contributi, anche all'Organismo toscano per il governo clinico di cui all'articolo 49 bis della lr 40/20015, per la redazione dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali relativi, in particolare, alle reti cliniche regionali;

c) collabora allo sviluppo di strumenti di rilevazione sulla qualità dei servizi dal punto di vista del cittadino, in raccordo con gli organismi a ciò preposti;

d) propone iniziative culturali, nonché di attività di studio e ricerca per le materie di competenza.

2. Inoltre il Consiglio dei cittadini collabora ad iniziative di formazione rivolte a cittadini, loro rappresentanti e operatori ed allo sviluppo della partecipazione e dell'empowerment individuale e di comunità.

3. Il Consiglio dei cittadini per la salute assicura il supporto e coordinamento dell'azione dei comitati aziendali di partecipazione di cui all'articolo 16 ter della lr 40/2005, con messa a punto di strumenti e metodi di lavoro comuni. Ha funzioni di raccordo nei confronti dei comitati territoriali, anche al fine di valorizzare le pratiche più significative.

4. Il Consiglio dei cittadini riferisce annualmente alla Commissione consiliare competente in merito alla sua attività in occasione delle audizioni dei direttori generali di cui all'articolo 24, comma 4 bis della lr 40/2005.

5. Il Consiglio dei cittadini ha il compito di:

a) nominare il vicepresidente di cui all'articolo 5 tra i rappresentanti dei cittadini;

b) nominare, a maggioranza semplice, i sei membri dell'ufficio di coordinamento di cui all'articolo 6, scelti al proprio interno sulla base delle disponibilità e le specifiche competenze;

c) indicare all'ufficio di coordinamento le linee di sviluppo per la redazione del programma annuale di attività;

d) approvare la relazione annuale di attività;

e) designare propri rappresentanti per commissioni/tavoli di lavoro istituiti a livello regionale che prevedono il coinvolgimento di rappresentanti di cittadini.

f) fornire contributi, pareri e proposte per le materie di competenza.

Art. 4

Compiti del Presidente

1. Il Presidente ha il compito di:

a) convocare e presiedere il Consiglio dei cittadini;

b) sovrintendere all'attuazione dei programmi di attività del Consiglio;

c) presentare annualmente alla Giunta regionale la relazione sull'attività del Consiglio.

Art. 5

Compiti del Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, eletto dai componenti del Consiglio dei cittadini, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza o impedimento.

Art. 6

Compiti dell'Ufficio di coordinamento

1. L'Ufficio di coordinamento è composto:

a) dal Vicepresidente del Consiglio;

b) da sei membri eletti al proprio interno dal Consiglio.

2. L'Ufficio di coordinamento ha una funzione di supporto tecnico ai lavori del Consiglio dei

cittadini ed, in particolare, ha il compito di:

- a) redigere il programma di attività annuale, secondo le indicazioni del Consiglio dei cittadini;
- b) predisporre l'ordine del giorno dei lavori, in coerenza alle proposte del Consiglio;
- c) proporre al Consiglio referenti chiamati a collaborare con le commissioni/tavoli di lavoro regionali, assegnare alle medesime l'esame dei provvedimenti;
- d) predisporre la relazione annuale di attività in coerenza alle proposte del Consiglio.

3. Alle riunioni dell'Ufficio di coordinamento partecipa il responsabile del settore regionale competente per la materia o suo delegato.

Art. 7.

Sedute

1. Il Consiglio dei cittadini si riunisce almeno 4 volte l'anno, secondo un calendario prestabilito e concordato all'inizio dell'anno. Si può riunire in forma straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

2. Alle sedute del Consiglio partecipa il responsabile del settore regionale competente per la materia o suo delegato, al fine di garantire la corretta interfaccia con la Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale. Questi, a richiesta del Consiglio, può invitare i funzionari e i dirigenti della Regione e delle aziende sanitarie interessate per la trattazione degli argomenti di rispettiva competenza.

3. Può partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, il Difensore civico o un funzionario da lui delegato.

4. Le riunioni sono valide se vi partecipa la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.

5. La riunione si svolge secondo l'ordine del giorno comunicato con la lettera di convocazione.

6. Tutti gli atti sono assunti con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti alla riunione. Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano. Si procede a votazione a scrutinio segreto in tutti quei casi in cui venga richiesta dalla maggioranza dei presenti alla seduta.

7. Il verbale delle riunioni redatto da un componente della segreteria amministrativa è sottoposto, di norma, all'approvazione del Consiglio nella seduta successiva.

Art. 8

Tavoli tematici

1. Il Consiglio dei cittadini può organizzarsi in tavoli tematici, permanenti o temporanei, decisi in seduta plenaria su proposta dell'Ufficio di coordinamento. I componenti dei tavoli di lavoro sono individuati dal Consiglio, possono essere chiamati a partecipare anche i componenti del Gruppo Accademia del cittadino della Regione Toscana (Gart) oltre ad altri soggetti esperti nelle materie di interesse. Il Gart promuove iniziative di formazione rivolte a cittadini e loro rappresentanti e collabora alla loro realizzazione. Supporta la partecipazione attiva dei pazienti esperti, tramite le loro associazioni, nello sviluppo delle linee guida e dei percorsi clinico assistenziali.

Art. 9

Struttura di supporto

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio è dotato di una segreteria amministrativa garantita dal settore regionale competente in materia.

Art. 10

Rimorsi spese

1. A tutti i componenti del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle attività dello stesso, nella misura stabilita per i dirigenti regionali.